



Ministero dell'Istruzione

Decreto di individuazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla luce di quanto previsto dall'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *“Norme per l'edilizia scolastica”*;
- VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio”* e, in particolare, gli articoli 47 e 48;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 160 e 172;
- VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, e in particolare l'articolo 46-bis;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante *“Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6 che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
- CONSIDERATO che l'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree



Ministero dell'Istruzione

geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

- CONSIDERATO** che il medesimo articolo 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- DATO ATTO** che alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la sopracitata disposizione di cui all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, tra quelle previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, senza possibilità di diversa destinazione;
- DATO ATTO** che il sopracitato articolo 46-*bis* modifica, altresì, l'articolo 1, comma 172, della citata legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica, sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
- DATO ATTO** che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;
- CONSIDERATO** che la modifica apportata alle modalità di assegnazione delle risorse relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche impone di individuare nuovi criteri di distribuzione delle risorse a partire dalla quota relativa all'annualità 2019 per la tipologia di intervento relativa all'edilizia scolastica;
- DATO ATTO** che a fini contabili le risorse relative alla quota statale dell'otto per mille gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 10;
- CONSIDERATO** che la quota relativa all'annualità 2019 risulta essere pari ad € 9.542.774,00;
- DATO ATTO** che risultano ancora non assegnate risorse relative all'annualità 2018 e pari ad € 2.979.219,00;



Ministero dell'Istruzione

- CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione deve garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, utilizzando a tal fine ove possibile tutte le risorse disponibili;
- DATO ATTO che per la programmazione triennale in materia di edilizia scolastica sono già state previste e stanziare, nel corso degli ultimi anni, specifiche risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sulle singole programmazioni regionali;
- RITENUTO quindi, necessario ripartire le risorse in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche individuate dall'articolo 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- RITENUTO necessario individuare i criteri di assegnazione delle risorse agli enti locali, dando priorità agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'articolo 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,

DECRETA

Articolo 1

(Destinazione risorse otto per mille)

1. Le risorse disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2018 e quelle relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale dal 2019 al 2028 sono ripartite, ai sensi dell'articolo 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche: Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e nei limiti degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva, anche sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
 - interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti;
 - interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
 - interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;
 - interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica;
 - criticità dell'edificio desumibile dai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
 - assenza di altro finanziamento pubblico per la messa in sicurezza dello stesso edificio;



Ministero dell'Istruzione

- assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell'attività didattica;
 - popolazione scolastica coinvolta.
3. Per ogni intervento il limite massimo di contributo riconoscibile è pari a € 400.000,00.
 4. La Direzione Generale competente del Ministero dell'istruzione è incaricata di effettuare annualmente la procedura selettiva di cui al comma 2.
 5. Gli interventi sono individuati nei limiti delle risorse disponibili.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi